



Rete degli Studenti Medi Il Sindacato Studentesco
Via Morgagni, 27 - 00161 Roma
+39 380 493 5061
retedeglistudentimedi@gmail.com
www.retedeglistudenti.com

Oggetto: Memoria Rete degli Studenti Medi sul A.C. 1830, 21 maggio 2024

Partendo dall'idea complessiva del provvedimento, la Rete degli Studenti Medi ritiene innanzitutto inefficace e senza prospettiva l'inasprimento degli effetti della valutazione del comportamento di studentesse e studenti. E' infatti evidente che il modello di scuola punitivo verso il quale questa proposta si indirizza non sia utile a risolvere le situazioni di disagio giovanile che caratterizzano le nostre scuole. In questo senso si rimarca l'assenza di strumenti predisposti ad educare con più tempo scuola e maggiore supporto educativo, aspetto sicuramente utile all'intervento sugli aspetti di cui sopra e necessario nei contesti in cui mancano il supporto familiare e la cultura del rispetto alla convivenza democratica. Si deve inoltre considerare che gli strumenti di sospensione e allontanamento delle studentesse e degli studenti sono già previsti nella legislazione vigente e che le modifiche apportate dal testo in esame non avranno un effetto reale nel prevenire situazioni di disagio, bensì si limitano ad agire esclusivamente sugli aspetti sanzionatori e punitivi. Un disegno che in sintesi si disallinea con i principi della nostra Repubblica e che considera la scuola come luogo in cui "curare" attraverso la disciplina e l'autorità, senza considerare lo studente come parte attiva della società. Manca completamente l'aspetto formativo e il ruolo di emancipazione che la scuola dovrebbe avere.

Entrando nel merito delle misure previste dall'atto in esame, la Rete degli Studenti Medi evidenzia le seguenti questioni su cui urgerebbe una modifica.

Nell'ambito dell'art. 1, comma 1, si segnala, in merito al paragrafo d), che un principio cardine su cui si fonda la valutazione scolastica prevede che in nessun caso le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possano influire sul profitto (DPR 249/98, art 4 comma 3). Seppur all'interno del provvedimento oggi in esame si parli di diretta dipendenza dell'attribuzione del credito scolastico dal voto di comportamento, si evidenzia quanto il primo sia parte del computo del voto finale dell'esame di Stato, dunque parte della valutazione di profitto, ed il secondo dipenda, seppur conteggiate assieme ad altri fattori, dalle infrazioni disciplinari. Partendo da questa specifica, si vuole mettere in risalto la problematicità di inserire in legge il voto di comportamento pari o superiore a nove decimi come conditio sine qua non all'ottenimento del massimo punteggio di credito scolastico. Si ritiene che la legislazione vigente, la quale prevede già una correlazione tra condotta e crediti, interpreti già le necessità che questo provvedimento vuole mettere in evidenza; una più stretta dipendenza può risultare inutilmente più nociva, portando a situazioni in cui un punteggio più basso all'esame di Stato può portare alla mancanza di crediti necessari all'ottenimento di agevolazioni economiche in Università, nei fatti ledendo il diritto allo studio. Per quanto concerne le modifiche dei sistemi di valutazione previsti agli altri punti del medesimo comma del medesimo articolo, si ritiene non siano fondamentali, in quanto l'unico reale effetto sarà quello di favorire la competizione più che la cooperazione tra studentesse e studenti fin dai primi anni della scuola primaria, negando la possibilità di una valutazione più costruttiva.

Si rammenta che il DPR 249/98 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, prevede già, all'interno dell'art. 4 modalità e iter tramite cui comminare sanzioni e



Rete degli Studenti Medi Il Sindacato Studentesco
Via Morgagni, 27 - 00161 Roma
+39 380 493 5061
retedeglistudentimedi@gmail.com
www.retedeglistudenti.com

provvedimenti disciplinari, ivi incluso l'allontanamento dalla scuola (commi 6,7,8,9), ferme restando le finalità di riparazione del danno e del reinserimento dello studente all'interno della comunità scolastica. In riferimento all'A.C. 1830, si ritiene, pertanto, errata la possibilità di svolgere attività di 'cittadinanza solidale', previste dall'art 1, comma 5, paragrafo a), punto 2) del suddetto testo, presso strutture individuate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto si ritiene che il principio della riparazione del danno debba intendersi risolvibile esclusivamente all'interno della comunità scolastica, fatta eccezione per quanto disposto dall'autorità giudiziaria. In tal senso, si evidenzia come le cosiddette 'attività di cittadinanza solidale', se svolte presso enti terzi rispetto agli istituti scolastici, rappresentino una misura del tutto simile a pene comminate nei casi di reati minorili, con la differenza, però, che nei casi previsti dal testo in esame, possano essere attribuite anche nei casi in cui le mancanze disciplinari degli studenti non configurino come reati. In ultimo si ritiene essere sbagliata la prassi tramite cui si sta procedendo a modificare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, ottenuto tramite il confronto del Ministero dell'Istruzione con le rappresentanze studentesche, poi ratificato dal Presidente della Repubblica. Si sarebbe ritenuto opportuno, prima di procedere a modifiche dello Statuto, partire dal confronto reale con gli studenti, spazio del tutto precluso se non per la possibilità di rilasciare tale memoria e di essere auditi in commissione.

Per quanto concerne l'art. 1, comma 5, paragrafo b, punto 2) e 3) del testo in esame, si ritiene sbagliato lo stravolgimento effettuato in materia di educazione civica. Secondo la Rete degli Studenti Medi è irricevibile trasformare una materia, che dovrebbe essere utile nell'alimentare il senso critico oltre che civico, in una disciplina di cui sia addirittura possibile sospendere il giudizio, qualora la valutazione del comportamento sia inferiore a sei decimi. In tal modo la materia diverrebbe strumento di inquadramento dello studente in una dimensione di ordine e "retta condotta", come disciplina che educa alla morale e non ad un approccio problematico alla realtà. In tal modo si snaturerebbe quella che dovrebbe essere la reale finalità della materia, ovverosia la crescita dell'individuo tramite la conoscenza e l'esperienza di pratiche di partecipazione, reale antidoto a situazioni di disagio. A tal proposito si consiglia di considerare invece la possibilità di implementare l'insegnamento dell'educazione civica, rendendola a tutti gli effetti un insegnamento con la sua dignità e non il ritaglio ricavato nell'orario di altre materie scolastiche, appesantendo il già complicato (a causa delle mancanze del nostro sistema d'Istruzione) percorso formativo dello studente.

Infine, per quanto concerne l'art 3 del testo in esame, si evidenzia come ancora una volta manchino strategie educative, basandosi sulla credenza non dimostrata che l'introduzione di sanzioni, anche pecuniarie, svolga un effetto di deterrenza. Nei fatti, con tale provvedimento uno dei possibili effetti può essere quello di gravare ulteriormente su famiglie in condizioni di disagio economico, da cui può dipendere anche il disagio educativo. In tal modo non si offrirebbe alle famiglie nessuno spazio riabilitativo, tema che sarebbe opportuno porsi. Si riterrebbe più opportuno lavorare invece su attività di prevenzione, del tutto assenti all'interno del presente testo, su cui può rendersi necessario anche un investimento di tipo economico.